

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per le politiche agricole

(PINTO)

di concerto col Ministro dei trasporti e della navigazione

(BURLANDO)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato n. 2981)

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione  
agroalimentare) del Senato della Repubblica l'8 aprile 1998*

(V. Stampato Camera n. 4781)

*modificato dalla XIII<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura) della  
Camera dei deputati il 1<sup>o</sup> ottobre 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 7 ottobre 1998*

Proroga di termini nel settore agricolo

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Proroga di termini nel settore agricolo**

## Art. 1.

*(Immissione in circolazione delle motoagricole)*

1. Il termine di cui al comma 8 dell'articolo 235 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da ultimo prorogato dall'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1998.

## Art. 2.

*(Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)*

1. Per consentire il completamento degli adempimenti necessari per la piena attuazione degli interventi previsti nel settore della pesca ed assicurare l'espletamento dei controlli per la repressione delle frodi, le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sui capitoli 3583, 1605, 7974, 7977, 5001, 5002, 5003, 5050, 5059 e 8600 dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno 1997, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo entro l'anno 1998.

## Art. 3.

*(Denuncia dei pozzi)*

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Proroga di termini nel settore agricolo**

## Art. 1.

*(Immissione in circolazione delle motoagricole)*

1. Il termine di cui al comma 8 dell'articolo 235 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da ultimo prorogato dall'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è ulteriormente prorogato al **31 marzo 1999**.

*Soppresso.*

## Art. 2.

*(Denuncia dei pozzi - Modifica all'articolo 11 del decreto-legge n. 507 del 1994)*

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è prorogato al 30 novembre 1998. Le regioni adottano, entro il 31 luglio 1998, provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti nel termine di cui al comma 1, estingue ogni illecito amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva denuncia.

Art. 4.

*(Supporto alla programmazione agricola nazionale)*

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è **riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**. Le regioni adottano, entro **quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

2. *Identico.*

**3. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: «periodo non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «periodo non superiore a quattro anni».**

Art. 3.

*(Supporto alla programmazione agricola nazionale)*

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è ulteriormente prorogato **fino al riordino del Ministero per le politiche agricole e comunque non oltre il 31**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

#### Art. 5.

*(Operazioni di credito agrario)*

1. A favore delle aziende agricole delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia, a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, nonché delle cooperative olivicole di conduzione, danneggiate dalla grave crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate fino a dodici mesi le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo 1998. I medesimi interventi, con le stesse procedure e modalità, si applicano anche a favore delle aziende agricole e delle cooperative olivicole di conduzione di altre regioni a vocazione olivicola, in cui è accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.

2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole e le cooperative olivicole di conduzione che traggono da dette produzioni almeno il cinquanta per cento della produzione lorda vendibile.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dicembre 1998. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa **nel limite massimo** di lire **375** milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. *Identico.*

#### Art. 4.

*(Operazioni di credito agrario)*

1. A favore delle aziende agricole delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia, a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, nonché delle cooperative olivicole di conduzione, danneggiate dalla grave crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate fino a dodici mesi le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo 1998. I medesimi interventi, con le stesse procedure e modalità, si applicano anche a favore delle aziende agricole e delle cooperative olivicole di conduzione di altre regioni **con zone** a vocazione olivicola, in cui è accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.

4. Sulle rate prorogate opera il Fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. La spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 10 miliardi, è posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni.

Art. 6.

*(Disposizioni integrative)*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con l'assistenza di una segreteria tecnica composta, in relazione alla rilevanza dell'intervento, da uno o più di-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. **Alla** spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 10 miliardi **per il 1998, si provvede** a carico **delle disponibilità** del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, **come rifinanziato dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998), rubrica «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», voce «Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (3.2.2.3. - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 8317)»;** tale somma affluisce allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'esercizio finanziario 1998.

Art. 5.

*(Disposizioni integrative)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

pendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata, i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stanziati per l'accordo o contratto di programma».

2. I benefici creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per azioni congiunte di sviluppo e consolidamento di passività, restano validi anche nel caso di parziale realizzazione del progetto integrato approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252, purchè il progetto integrato del soggetto beneficiario del mutuo sia portato a compimento.

3. I benefici creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per solo consolidamento di passività, restano validi anche nel caso di mancata realizzazione, parziale o totale, del progetto integrato approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252, purchè il soggetto beneficiario del mutuo presenti un proprio progetto di investimento da realizzare con parte del ricavato del mutuo concesso ai sensi del citato comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

**4. Le imprese aggregate per la realizzazione di un progetto integrato di sviluppo di rilevanza nazionale nel settore zootecnico, già ammesse al finanziamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252, mantengono la titolarità e la destinazione del finanziamento agevolato, compresi i benefici creditizi relativi ai mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche nel caso del venir meno dell'originario progetto**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 7.

(*Riclassificazione delle zone svantaggiate*)

1. Per la riclassificazione delle zone svantaggiate ai fini delle agevolazioni di cui al comma 27 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il termine di decorrenza previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è differito al 1° gennaio 1999.

Art. 8.

(*Scarichi di residui degli impianti di trasformazione dei prodotti ittici*)

1. Il termine di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, è differito al 30 giugno 2000.

Art. 9.

(*Registro dei prodotti fitosanitari*)

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: «dal 31 dicembre 1997 e dal 31 ottobre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 dicembre 1998 e dal 31 ottobre 1998».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**integrato, purchè portino a termine la propria parte di progetto.**

Art. 6.

(*Riclassificazione delle zone svantaggiate*)

*Identico.*

Art. 7.

(*Scarichi di residui degli impianti di trasformazione dei prodotti ittici*)

1. Il termine di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, è differito al 30 giugno **1999**.

Art. 8.

(*Registro dei prodotti fitosanitari*)

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: «dal 31 dicembre 1997 e dal 31 ottobre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «dal **28 febbraio 1999** e dal **31 gennaio 1999**».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 10.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

(*Entrata in vigore*)

*Identico.*